

Pieve di Soligo, 10.04.2020

Informativa n. 12

OGGETTO: Nuovo Decreto Legge “liquidità” n. 23 del 08/04/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno e in vigore dal 09/04/2020. Altre novità di periodo

E' stato pubblicato il nuovo D.L. in oggetto, del quale riportiamo i principali provvedimenti:

PROROGHE E VERSAMENTI

◆ Proroga dei versamenti che hanno scadenza ad aprile e maggio: per tutte le aziende (imprese e professionisti) con fatturato 2019 inferiore¹ a € 50 milioni, vengono prorogati i versamenti:

- a) dell'iva,
- b) delle ritenute sul lavoro dipendente,
- c) delle trattenute delle addizionali regionali e comunali,
- d) dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria,

che sono in scadenza ad aprile e maggio (non sono prorogati, quindi, i versamenti di altra natura, come per esempio le ritenute sul lavoro autonomo). La **condizione per utilizzare la proroga** è quella di verificare se vi sia stato un calo del fatturato o dei corrispettivi pari o superiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 (ciò consente la proroga dei versamenti in scadenza ad aprile 2020), oppure nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 (ciò consente la proroga dei versamenti in scadenza a maggio 2020). I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30/06/2020, in un'unica soluzione oppure in cinque rate mensili a partire sempre dal prossimo 30 giugno 2020.

La proroga vale anche per i soggetti (imprese e professionisti) che abbiano iniziato l'attività dal 01/04/2019, senza porre alcuna delle condizioni del paragrafo precedente.

La proroga delle ritenute e dei contributi (punti b, c, d precedenti) vale anche per gli enti non commerciali (compresi gli enti del terzo settore) che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa. Per la stessa tipologia di enti che dovessero invece svolgere attività d'impresa, valgono gli stessi requisiti previsti per la generalità delle imprese, ai fini dell'applicazione della proroga; sarà quindi necessario, per tali enti, verificare se vi sia stato un calo del fatturato o dei corrispettivi, nelle percentuali sopra indicate.

◆ Restano comunque sempre in vigore le seguenti proroghe, già disposte dal D.L. “cura Italia” (art. 8 c. 1 del D.L. 02/03 e art. 61 c. 2 del D.L. 17/03):

- per le imprese rimaste da subito svantaggiate dall'emergenza sanitaria, quali bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, alberghi, agenzie viaggi, organizzatori di eventi e convegni, ecc.: tali proroghe si riferiscono ai versamenti, con scadenza aprile, di ritenute e contributi, che andranno versati entro il 31/05;
- per gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, viene confermata la proroga per le scadenze di aprile e di maggio, che sono rinviate a fine giugno.

Si segnala che i contribuenti inclusi nelle due classi sopra citate, che volessero utilizzare le ulteriori proroghe del nuovo decreto (come ad esempio la proroga relativa al versamento dell'iva in scadenza ad aprile), oltre a quelle già citate sopra, dovranno avere gli stessi requisiti previsti per tutti gli altri soggetti.

¹ La proroga vale anche per le aziende con più di 50MLN di fatturato, ma il calo dei ricavi da verificare dovrà essere non inferiore al 50%.

- ◆ Viene spostata al 16/04/2020, la scadenza del 20/03/2020, già prorogata di quattro giorni (dal 16/03 al 20/03) dal D.L. “cura Italia”, per le aziende con più di 2MLN di ricavi. Vengono quindi considerati tempestivi, e quindi senza sanzioni né interessi, i versamenti effettuati entro il 16/04/2020.
- ◆ Sarà possibile versare l’acconto delle imposte (Irepf, Ires ed Irap) per il 2020 (con scadenza generalmente il 30/06), utilizzando il sistema “previsionale”, che prevede il calcolo dell’acconto in base al reddito dell’anno stesso in cui si versa l’acconto²; non verranno quindi chiesti sanzioni o interessi, se l’acconto versato sarà non inferiore all’80% dell’effettivo importo dovuto nel 2020, così come calcolato a consuntivo.
- ◆ Per i contribuenti che abbiano ricavi o compensi nel 2019 non superiori a € 400mila, le somme percepite tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020³, per redditi di lavoro autonomo e altri redditi o per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, potranno non essere assoggettate a ritenuta d’acconto, a condizione che nel mese precedente gli stessi contribuenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. A tal fine, detti contribuenti potranno rilasciare una dichiarazione in fattura con le seguenti modalità: deve essere omessa l’indicazione della ritenuta in fattura e va specificato nel campo “causale” della fattura stessa, la dicitura «Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’art. 19 c. 1 del decreto-legge n. 23/2020»». Le ritenute saranno versate direttamente dal percettore, con un unico versamento entro il 31 luglio 2020 o in cinque rate mensili a decorrere da luglio, senza sanzioni od interessi. Verrà predisposto prossimamente un apposito codice tributo.
- ◆ Proroga del pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture: nel caso in cui l’importo dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2020 risulti inferiore a € 250, si possono presentare i due seguenti casi:
 - l’importo complessivo dell’imposta del primo e secondo trimestre sommati insieme, è **inferiore** a € 250 euro: in tal caso il versamento (imposta del primo e secondo trimestre) può essere effettuato entro la scadenza del versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel **terzo** trimestre dell’anno (ovvero entro il 20 ottobre 2020);
 - l’importo complessivo dell’imposta del primo e secondo trimestre sommati, è **superiore** a € 250 euro: in tal caso il versamento (imposta del primo e secondo trimestre) può essere effettuato entro la scadenza del versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel **secondo** trimestre dell’anno (ovvero entro il 20 luglio 2020).
- ◆ Viene prorogato al 30 aprile 2020 il termine, già scaduto il 31 marzo, per la consegna delle certificazioni uniche (CU) da parte dei sostituti d’imposta.
- ◆ Vengono sospesi i termini di scadenza dei titoli di credito (vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito) che siano stati emessi prima del 09/04/2020. Quindi, le scadenze di detti titoli ricadenti fra il 9/03 e il 30/04, sono sospese per lo stesso periodo, in favore del debitore. Per gli assegni bancari e postali viene sospeso il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Quest’ultimo può presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua pertanto a essere pagabile nel giorno di presentazione se sono presenti fondi sul conto del debitore; se invece non vi sono fondi disponibili, sarà valida anche per quest’ultimo la sospensione della presentazione, con la conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno. In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli

² Si deve quindi tener conto dei redditi che si prevede saranno conseguiti nell’anno di riferimento, delle eventuali ritenute che saranno operate, degli oneri/costi deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta

³ Questa nuova disposizione annulla e sostituisce quanto già disponeva il D.L. “cura Italia” (art. 62 c.7), che limitava ai soli ricavi e compensi del periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020, la possibilità di non assoggettamento a ritenuta.

assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l’avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.

CONCESSIONE DI LIQUIDITA’ ALLE AZIENDE CON MENO DI 500 DIPENDENTI

Vengono concessi prestiti da parte degli istituti bancari alle aziende, garantiti (in varia misura) dallo Stato, mediante un “Fondo di garanzia”, che verranno erogati entro il 31/12/2020, così differenziati:

Azienda a cui può essere concesso il prestito	Imprese individuali e società (piccole e medie imprese), professionisti	Imprese fino a 499 dipendenti e fatturato fino a € 3.200.000	Imprese fino a 499 dipendenti
Importo massimo concedibile	Fino al 25% dei ricavi 2019 (importo massimo concedibile € 25.000) Serve presentare una autocertificazione che attesti che l’attività è stata danneggiata dall’emergenza sanitaria	Fino al 25% dei ricavi 2019. ⁴ Serve presentare una autocertificazione che attesti che l’attività è stata danneggiata dall’emergenza sanitaria	Un importo pari al maggiore fra questi tre parametri: 1) il 25% del fatturato 2019; 2) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio; ⁵ 3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi (se PMI) o 12 mesi per le altre imprese. In ogni caso l’importo massimo concedibile è di € 5.000.000
Max garanzia concessa ⁶	100%	90% Stato + 10% Confidi	90%
Tempo di rimborso	Fino a 6 anni (il rimborso inizia dal terzo anno)	Fino a 6 anni	Fino a 6 anni
Procedure per la concessione	Serve solo l’autocertificazione sulle difficoltà avute a causa dell’epidemia	Non verrà effettuata una valutazione sull’andamento degli ultimi mesi, ma una valutazione generale sul profilo economico-finanziario dell’azienda	

ALTRE DISPOSIZIONI DEL DECRETO

- ♦ Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro: il credito, già previsto per imprese e professionisti dal D.L. “cura Italia”, pari al 50% delle spese, viene ora esteso anche alle spese per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti e occhiali) necessari per proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici ed a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. In specifico potranno essere acquistati i seguenti dispositivi:
 - dispositivi di protezione individuale, come mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
 - altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi;
 - i detergenti mani e i disinfettanti.

Un decreto ministeriale da pubblicare entro il 16/04, disporrà ulteriori specifiche e le modalità di utilizzo del credito d’imposta.

⁴ Per i soggetti che hanno avviato l’attività dopo il 01/01/2019, è sufficiente presentare un’autodichiarazione

⁵ Per i soggetti avviati dal 01/01/2019, tale parametro si riferisce ai costi previsti

⁶ Previa autorizzazione della Commissione europea per l’applicazione delle percentuali massime

- ♦ Società di capitali e bilanci 2019-2020:
 - a) la prospettiva della continuità aziendale nei bilanci 2019 e 2020 viene presunta esistente se la continuità risultava esistente nel bilancio chiuso (anche se non approvato) entro il 23/02/2020.
 - b) vengono rese inefficaci le norme del codice civile che imporrebbero agli amministratori di prendere provvedimenti in caso di perdite “rilevanti” (cioè nei casi in cui le perdite riducano il capitale sociale di oltre un terzo e nel caso in cui il capitale sociale, ridotto di oltre un terzo, scenda anche sotto il limite legale; in quest’ultimo caso viene anche resa non operativa la causa di scioglimento della società), per i bilanci chiusi entro il 31 dicembre 2020 (si tratta quindi dei bilanci 2019 e 2020). Questa disposizione ha lo scopo di evitare che la perdita del capitale, dovuta ad un evento eccezionale come l’emergenza sanitaria, imponga agli amministratori l’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione della società (in mancanza di copertura delle perdite) e il rischio di esporsi alla responsabilità per i risultati una gestione della società non conservativa.

ALTRE NOVITA' DI PERIODO

L’Agenzia Entrate ha emanato il 03/04 scorso, la **circolare 8/2020** della quale riportiamo alcuni chiarimenti:

- in riferimento alla registrazione di atti e contratti, e di versamento dell’imposta di registro, l’Agenzia precisa quanto segue:
 - a) la registrazione dei contratti di locazione (con termine ordinario di 30 giorni dalla stipula del contratto; entro lo stesso termine va pagata l’imposta di registro, se dovuta) i cui termini di scadenza sono compresi fra l’8 marzo e il 31 maggio, può beneficiare della proroga al 30 giugno 2020. Nel caso in cui, però, si anticipi la registrazione rispetto alla proroga del 30/06, il pagamento dell’imposta di registro va effettuato contestualmente alla registrazione;
 - b) il versamento dell’imposta di registro annuale, che va effettuato entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità contrattuale, **non è compreso fra gli adempimenti prorogati** a fine giugno; il pagamento dell’imposta di registro va quindi effettuato nei termini ordinari, salvo ravvedimento che ricordiamo, entro i primi 15 giorni, va calcolato con 0,1% per ogni giorno di ritardo;
 - c) l’eventuale registrazione di un accordo fra le due parti, attraverso cui viene ridotto il canone, è esente da bollo e registro e deve avvenire con il modello 69 cartaceo (inviabile anche via Pec) entro 20 giorni dalla stipula. Tale adempimento dovrebbe fruire della stessa proroga a fine giugno, come nel caso a).
- Per quanto riguarda il credito d’imposta sui canoni di locazione di negozi e botteghe, pari al 60% del canone del mese di marzo, l’Agenzia informa che il credito spetta solo se il canone è stato pagato quindi, se il canone di marzo verrà pagato in ritardo, il credito potrà essere usufruito solo da tale momento. L’Agenzia chiarisce inoltre che il credito spetta solo se l’immobile è classificato in catasto come C/1 (negozi e botteghe) e non spetta invece per immobili classificati D/8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale).
- L’Agenzia conferma poi che l’emissione della fattura non rientra fra gli eventi soggetti a sospensione (art. 62 del DL “cura Italia”) in quanto la fattura, sia analogica che elettronica, è un documento “destinato alla controparte contrattuale”, e quindi è uno strumento indispensabile ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA da parte del committente, nonché ai fini della deducibilità del costo sostenuto.

In tema invece di corrispettivi, vengono fatte rientrare nella sospensione fino al 30/06:

- l’ipotesi in cui, per chi già è fornito di registratore telematico, una volta che sia stato memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, venga differita ad un momento successivo (a causa, ad esempio, dell’assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo);

- l'ipotesi, per chi non è ancora dotato di registratore telematico (e ricade quindi nella moratoria del primo semestre 2020 per i contribuenti con ricavi inferiori a € 400.000), relativa alla trasmissione mensile dei corrispettivi (con scadenza entro il mese successivo).

Viene infine sottolineato che, nel caso in cui l'esercizio commerciale (negoziò, bar, ristorante, ecc.) non svolga attualmente alcuna attività (perché, ad esempio, chiuso per ordine dell'autorità a causa dell'emergenza sanitaria), non dovrà attuare nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione/invio dei dati, in quanto il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva, provvederà all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali il negoziante non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera.

- ❖ Sempre in tema di sospensione degli adempimenti, l'Agenzia conferma che anche la presentazione degli elenchi Intrastat (sia mensili che trimestrali), dell'esterometro e della comunicazione delle liquidazioni periodiche iva, con scadenze ordinarie fra l'8 marzo scorso ed il 31 maggio, potranno essere presentati entro il 30/06/2020. A tale proposito riepiloghiamo nella tabella sottostante i principali adempimenti (non relativi a versamenti) che sono stati prorogati al 30/06/2020:

Adempimento	Scadenza originaria	Nuova scadenza
Intrastat febbraio 2020	25/03/2020	30/06/2020
Intrastat marzo 2020	25/04/2020	
Intrastat primo trimestre 2020	25/04/2020	
Comunicazione operazioni transfrontaliere primo trimestre 2020 (esterometro)	30/04/2020	
Intrastat aprile 2020	25/05/2020	
Comunicazione liquidazioni periodiche Iva primo trimestre 2020	01/06/2020	

- In riferimento alla nuova procedura di controllo, da parte dei committenti, del pagamento delle ritenute fiscali dei dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore, nei contratti di appalto (art. del DL 124/19), l'Agenzia informa che la sospensione di detti controlli può avvenire solo nel caso in cui l'appaltatore/subappaltatore rientri nella tipologia di soggetti per i quali sono stati sospesi (dal DL "cura Italia) i versamenti delle ritenute (si tratta dei soggetti che hanno dovuto, a causa dell'emergenza sanitaria, sospendere l'attività, come i bar, ristoranti palestre, ecc. oppure dei soggetti con ricavi inferiori a 2MLN di euro). In tutti gli altri casi, i controlli da parte dei committenti devono continuare ad essere effettuati (per i particolari su questa nuova disciplina dei controlli sul pagamento delle ritenute, introdotta con il DL 124, si veda la nostra informativa n. 2 del 20/2/2020).

- ❖ Segnaliamo, per le aziende che abbiano sottoscritto contratti di fornitura con aziende estere⁷, e che abbiano problemi nel far fronte a tali obbligazioni a causa dell'emergenza sanitaria, la possibilità data dalle Camere di Commercio (come previsto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo del 25 marzo scorso) di fare richiesta del rilascio di una attestazione Camerale che confermi le condizioni di forza maggiore, derivanti dall'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19, che non hanno permesso di adempiere a quanto previsto dai contratti. L'attestazione che verrà rilasciata, quindi, serve per giustificare il fatto che tali inadempimenti non derivano da una volontà o da una responsabilità propria diretta dell'impresa ma dall'emergenza in corso e dai provvedimenti presi dalle Autorità. Le Camere di Commercio attesteranno quindi di aver ricevuto dall'impresa richiedente, una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto, viene affermato di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale. Per le modalità di

⁷ I contratti possono prevedere una clausola che obbliga a fornire al cliente un'attestazione, al fine di invocare la "forza maggiore" per giustificare l'inadempimento delle obbligazioni.

inoltro della richiesta di rilascio dell'attestazione, è necessario consultare il sito internet della Camera di Commercio di riferimento.

- ❖ Si informa che sono stati pubblicati sul sito dell'Agenzia Entrate⁸, i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nel 2018 (dichiarazione dei redditi 2018 – anno d'imposta 2017) per la destinazione del **5 per mille**. Ricordiamo che gli Enti che già negli anni scorsi hanno fatto domanda di iscrizione agli elenchi, e sono stati quindi inseriti nel cosiddetto "elenco permanente degli iscritti", non devono rifare l'iscrizione ogni anno, in quanto già presenti in detto elenco. L'unica variazione da fare, eventualmente, è quella relativa al cambiamento del rappresentante legale, da effettuare con una nuova dichiarazione sostitutiva entro il 30/06/2020 (ferma restando, comunque, l'iscrizione già effettuata).

Gli Enti che invece devono fare una nuova iscrizione in quanto non presenti nell'elenco permanente, possono provvedervi telematicamente **entro il prossimo 07/05/2020**⁹. Gli stessi Enti devono, entro il 30 giugno 2020, inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale il legale rappresentante attesta la persistenza dei requisiti che hanno dato diritto all'iscrizione. Tale dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, unitamente alla sua copia del documento di identità deve essere spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate (per le associazioni di volontariato), oppure all'Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata (per le associazioni sportive).

- ❖ Si informa che l'art. 103, comma 2 del DL "cura Italia" ha disposto la proroga delle scadenze dei titoli di proprietà industriale (marchi e brevetti), in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile; gli stessi conservano quindi la loro validità fino al 15 giugno 2020; dopo tale data, il titolare che intenda prolungare la durata del titolo di proprietà industriale, dovrà attivarsi per il rinnovo, mediante il pagamento degli oneri dovuti entro il 30 giugno 2020.

Ricordiamo che tutte le disposizioni di urgenza emanate in questo periodo, tra cui i decreti citati in precedenza, si possono consultare e scaricare direttamente dal sito della Gazzetta Ufficiale (www.gazzettaufficiale.it/home); si segnala nella homepage un "banner" di colore azzurro con un link "Coronavirus", che rimanda ad una pagina dedicata a tali disposizioni.

SI INFORMA CHE LO STUDIO RIMARRA' CHIUSO AL PUBBLICO

DAL 23 MARZO AL 19 APRILE COMPRESI

PER COMUNICAZIONI E' ATTIVO IL NUMERO DI TELEFONO 0438/840433

OPPURE L'INDIRIZZO MAIL studioconsulenza@studioconsulenza.it

Rimanendo a disposizione per eventuali aggiornamenti, chiarimenti e nuove disposizioni che dovessero essere pubblicati, porgiamo cordiali saluti ed i **nostri migliori auguri di Buona Pasqua**.

Studioconsulenza

⁸ <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenco-complessivo-beneficiari-2018>

⁹ <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-del-5-per-mille-2020>